



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

C.O.N.I. – Disciplina Associata

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA REGOLAMENTO GRUPPO ITALIANO ARBITRI CRICKET E SCORERS (GIACS)

Approvato dal C.F. della FCrI con deliberazione n° 40 del 01/03/2014

INDICE

CAPITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE

- Art. 1: Costituzione e scopi
- Art. 2: Sede

CAPITOLO SECONDO - ORGANI DEL GIACS E LORO ATTRIBUZIONI

- Art. 3: Organi del GIACS
- Art. 4: Requisiti per i Dirigenti del GIACS
- Art. 5: Il Responsabile Nazionale
- Art. 6: Attribuzioni del Responsabile Nazionale
- Art. 7: Il Vice-Responsabile Nazionale
- Art. 8: I Delegati zionali

CAPITOLO TERZO - PATRIMONIO E ALBO UFFICIALI DI GARA

- Art. 9: Il Patrimonio del GIACS
- Art. 10: Albo Ufficiali di Gara
- Art. 11: Cancellazione e sospensione dall'Albo degli Ufficiali di Gara
- Art. 12: Incompatibilità ed aspettativa

CAPITOLO QUARTO - CATEGORIE E RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA

- Art. 13: Categorie di ufficiali di gara
- Art. 14: Gli arbitri
- Art. 15: Ruoli degli arbitri
- Art. 16: Ruolo arbitri in quadro
- Art. 17: Arbitri Nazionali
- Art. 18: Arbitri Internazionali
- Art. 19: Ruolo arbitri fuori quadro
- Art. 20: Ruolo arbitri d'Onore
- Art. 21: Visite mediche e limiti d'età
- Art. 22: Designazioni degli arbitri
- Art. 23: Gli Scorers
- Art. 24: Ruoli degli scorers
- Art. 25: Ruolo Scorer in quadro
- Art. 26: Scorers nazionali
- Art. 27: Scorers internazionali
- Art. 28: Ruolo Scorer fuori quadro

Art. 29: Visite mediche e limiti d'età

Art. 30: Designazioni degli Scorers

CAPITOLO QUINTO - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 31: Diritti degli Ufficiali di Gara

Art. 32: Doveri degli Ufficiali di gara

CAPITOLO SESTO - DISCIPLINA

Art. 33: Provvedimenti disciplinari

Art. 34: Ricorsi

CAPITOLO SETTIMO - NORME DI ATTUAZIONE E MODIFICHE

Art. 35: Norme di attuazione

Note metodologiche:

arbitro/arbitri = umpire/umpires

ufficiali di gara = Arbitri e Scorers = UdG

FCrI = Federazione Cricket Italiana

C.F. = Consiglio Federale

ICC = Intenational Cricket Council

CONI = Comitato Olimpico Nazionale Italiano

A.S.A. = Associazioni Sportive Affiliate

CAPITOLO PRIMO - COSTITUZIONE,SCOPI E SEDE

Art. 1: Costituzione e scopi

1. Il Gruppo Italiano Arbitri di Cricket e Scorers, di seguito denominato GIACS, ha le funzioni fissate dal presente regolamento interno deliberato dal C.F. e approvato dal CONI.
2. Il GIACS è un organo di carattere tecnico centrale, con articolazioni periferiche, della Federazione Cricket Italiana, della quale fa parte integrante con autonomia funzionale, per l'attuazione dei propri compiti funzionali.
3. Il GIACS ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli Ufficiali di Gara di cricket e di provvedere, per loro mezzo, all'esatta applicazione dei regolamenti tecnici e delle relative norme federali.
4. Il GIACS, nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, assolve all'inquadramento degli UdG autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale.
5. Il GIACS provvede annualmente alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo degli UdG.

Art. 2: La sede

1. La sede del GIACS è presso la sede della FCrI.
2. Il GIACS non ha sedi periferiche

CAPITOLO SECONDO - ORGANI DEL GIACS E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 3: Organi del GIACS

1. Gli organi del GIACS sono:
 - a) il Responsabile Nazionale (RN)
 - b) il Vice Responsabile Nazionale (VRN)
 - c) i Delegati zionali

Art. 4: Requisiti per i Dirigenti del GIACS

1. I Dirigenti del GIACS devono essere scelti fra gli arbitri regolarmente iscritti nelle categorie in quadro o fuori quadro e fra coloro, che muniti dei requisiti di cui all'art. 8 dello Statuto della FCrI, diano le più ampie garanzie di specifica competenza e di capacità professionale.

Art. 5: Il Responsabile Nazionale

1. Il Responsabile Nazionale del GIACS viene nominato dal Consiglio Federale della FCrI fra coloro i quali abbiano i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Dura in carica per un periodo pari alla durata in carica del C.F. della Federazione e decade nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del C.F.
3. Il RN del GIACS all'atto della nomina viene inserito nel ruolo fuori quadro e non può dirigere incontri ufficiali dei campionati agonistici nazionali fatto salvo casi di emergenza ed urgenza.

Art. 6: Attribuzioni del Responsabile Nazionale

1. Le attribuzioni del RN del GIACS sono:

- a) coordinare l'intera attività del settore;
- b) rendere conto al C.F. della FCrI;
- c) predisporre i programmi organizzativi del Gruppo relativi all'inquadramento degli UdG;
- d) organizzare i corsi abilitanti e quelli di perfezionamento tecnico;
- e) designare gli UdG per l'attività nazionale ed internazionale (sul territorio nazionale);
- f) sovrintendere all'attività dei Delegati Zonali;
- g) stilare il Bilancio annuale del GIACS;
- h) gestire il patrimonio economico del GIACS;
- i) gestire i pagamenti di prestazioni e rimborsi arbitrari con la Segreteria della FCrI;
- j) assolvere gli altri compiti demandatigli dal C.F. o dal presente Regolamento.

Art. 7: Il Vice-Responsabile Nazionale

1. Il Vice-Responsabile Nazionale del GIACS viene nominato dal RN all'atto del suo insediamento o in caso di necessità.
2. Il VRN del GIACS viene nominato tra gli arbitri inseriti nei ruoli in quadro o fuori quadro e può dirigere incontri ufficiali dei campionati agonistici nazionali.
3. Il VRN dura in carica per un periodo pari alla durata in carica del RN e decade nel caso di manifestazione di sfiducia da parte RN.
4. Le attribuzioni del VRN sono le seguenti:
 - a) coadiuvare il RN nelle sue funzioni;
 - b) sostituirlo, in caso di sua assenza, con le stesse prerogative e poteri ad esso attribuiti dall'art.6 del presente Regolamento.

Art. 8: I Delegati zonali

1. I Delegati Zonali vengono nominati dal RN del GIACS in caso di necessità.
2. I Delegati Zonali durano in carico un anno.
3. Possono essere nominati "Delegati Zonali" tutti coloro i quali, avendo i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, diano la più ampia garanzia di capacità organizzative e di supporto all'attività del RN.
4. I compiti del Delegato Zonale sono:
 - a) coordinare l'attività degli UdG nell'ambito della propria zona di appartenenza;
 - b) provvedere, secondo le istruzioni del RN, all'organizzazione dei corsi abilitanti per UdG di cricket ed a quelli di aggiornamento.
 - c) indire, quando ve ne sia motivata richiesta, riunioni tecniche degli UdG della propria zona per l'aggiornamento ed il perfezionamento organizzativo degli stessi;
 - d) adottare tutte le misure necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati dal RN.

CAPITOLO TERZO – PATRIMONIO E ALBO UFFICIALI DI GARA

Art. 9: Il Patrimonio del GIACS

1. Il patrimonio del GIACS è costituito dalle quote annuali d'iscrizione e da eventuali finanziamenti federali.
2. Tali quote saranno rese disponibili esclusivamente per attività del GIACS stesso. In particolare, ma non in via esclusiva, per l'organizzazione di corsi, stage, acquisto di materiale specifico.

Art. 10: Albo Ufficiali di Gara

1. Tutti gli UdG, di cui all'Art. 13 del presente Regolamento, dal momento della loro assunzione alla qualifica, sono iscritti dal RN nell'Albo dei UdG della FCrI.
1. Il GIACS, mediante il RN, cura per conto della FCrI l'Albo degli UdG che elenca tutti gli UdG di cricket in possesso di abilitazione secondo quanto stabilito da presente Regolamento.
2. Il C.F. determina annualmente, su proposta del RN del GIACS, le modalità e le quote di iscrizione all'Albo.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo gli UdG si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo.

Art. 11: Cancellazione e sospensione dall'Albo degli Ufficiali di Gara

1. Sono cancellati dall'Albo gli UdG:
 - coloro che sono stati radiati per effetto di provvedimento disciplinare definitivi assunti dagli Organi di giustizia federale, secondo le norme previste nello statuto e nei regolamenti federali;
 - coloro che richiedono autonomamente tale cancellazione;
 - coloro che non possiedono più le caratteristiche tecniche, fisiche o comportamentali previste per la permanenza in una delle categorie previste dal presente Regolamento.
2. Gli UdG sono sospesi temporaneamente in caso di mancato rinnovo annuale di adesione all'Albo per non più di tre stagioni sportive consecutive.
3. Gli UdG sono cancellati definitivamente in caso di mancato rinnovo dell'adesione all'Albo per più di tre stagioni sportive consecutive.
4. Il reintegro degli UdG nel caso di sospensione temporanea previsto dal precedente comma 2 è subordinato al versamento della speciale quota fissata dal CF.
5. Il reintegro degli UdG nel caso di cancellazione definitiva previsto dal precedente comma 3, è subordinato al superamento dell'esame di corsi di abilitazione come dagli Art. 14 comma 1 lettere c) d) e Art. 23 comma 1 lettere c) d)

Art. 12: Incompatibilità ed aspettativa

1. Gli UdG che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 33 dello Statuto federale per ricoprire incarichi di altra natura in ambito federale sono automaticamente posti in aspettativa.
2. Il reintegro nell'Albo dei UdG avviene automaticamente al termine delle cause di incompatibilità.

CAPITOLO QUARTO - CATEGORIE E RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA**Art. 13: Categorie di ufficiali di gara**

1. Gli UdG si suddividono in due categorie:
 - a) Arbitri
 - b) Scorers

Art. 14: Gli Arbitri

1. Possono essere nominati arbitri i cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato Italiano e che:
 - a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non maturato il 61° anno alla data di effettuazione degli esami;
 - b) siano di buona condotta morale e civile;
 - c) abbiano frequentato un corso Umpire dell'International Cricket Council Europe e abbiano superato il relativo esame di abilitazione;
 - d) abbiano frequentato un corso Umpire delle altre zone regionali dell'ICC e abbiano superato il relativo esame di abilitazione; ;
 - e) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie come da Art. 21;
 - f) abbiano formalmente aderito al GIACS con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota.
2. Coloro che non ottemperano in pieno a quanto previsto dal precedente 1 (c) possono essere iscritti a ruolo venendo limitati nella categoria di gara da poter officiare:
3. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 15: Ruoli degli arbitri

1. La categoria degli arbitri si suddivide nei seguenti ruoli:
 - a) Ruolo arbitri in quadro;
 - b) Ruolo arbitri fuori quadro;
 - c) Ruolo d'Onore.

Art. 16: Ruolo arbitri in quadro

1. Appartengono a questo ruolo tutti gli arbitri in servizio attivo che abbiano dato la loro disponibilità all'arbitraggio nella stagione agonistica.
2. Gli arbitri in quadro si suddividono a loro volta in:
 - a) Arbitri Nazionali;
 - b) Arbitri Internazionali.

Art. 17: Arbitri Nazionali

1. Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a dirigere le gare che si svolgono tra A.S.A. nell'ambito della stagione agonistica ufficiale organizzata dalla FCRI.
2. Gli Arbitri Nazionali sono altresì abilitati alla direzione di eventuali partite internazionali a livello di club svolte sul territorio nazionale.

Art. 18: Arbitri Internazionali

1. Al termine di ogni stagione agonistica il RN, viste le capacità tecniche, l'esperienza pratica raggiunta e le caratteristiche individuali dei singoli arbitri Nazionali, comunica all'ICC Europe il nominativo di un Arbitro Nazionale da inserire nel pannello europeo.
2. Gli Arbitri Internazionali sono abilitati a dirigere gare come da Art. 17 e saranno inoltre a disposizione dei Comitati Organizzativi esteri per l'arbitraggio di eventuali altre partite svolte da rappresentative nazionali diverse.

3. La lista relativa agli Arbitri Internazionali è soggetta a revisione annuale da parte del RN del GIACS.

Art. 19: Ruolo arbitri fuori quadro

1. Nel Ruolo arbitri fuori quadro vengono iscritti, annualmente, da parte del RN, quegli arbitri, all'atto dell'iscrizione annuale, che dichiarano di non essere disponibili ad esercitare l'attività per la stagione agonistica.
2. Vengono pure inseriti in questo speciale ruolo quegli arbitri i quali si trovano nell'impossibilità oggettiva di poter arbitrare, per inidoneità fisica temporanea, per effetto di inibizioni comminate dall'organo competente della FCrI o per effetto dell' Art. 12 del presente Regolamento.
3. Il Ruolo è soggetto a revisione biennale da parte del RN il quale può, in questa sede, disporre l'esclusione di quegli arbitri che, a suo giudizio, non posseggono più i requisiti fisici, tecnici o morali indispensabili alla permanenza nel ruolo stesso.
4. La riammissione degli arbitri fuori quadro nel Ruolo in quadro potrà avvenire al momento dell'iscrizione annuale o, in qualsiasi momento della stagione in corso su richiesta dell'arbitro e sarà soggetta al benessere del RN, dopo aver valutato i requisiti necessari al reintegro allo svolgimento dell'attività.
5. La riammissione al Ruolo in quadro sarà vincolata al pagamento della quota di iscrizione di tale ruolo, alla regolarizzazione della visita medica ed all'accettazione incondizionata dei regolamenti sull'attività arbitrale della stagione agonistica.

Art. 20: Ruolo arbitri d'Onore

1. E' istituito uno speciale Ruolo d'Onore nel quale possono essere iscritti tutti coloro che, in possesso della qualifica di arbitro abbiano avuto particolari meriti nello sviluppo del movimento arbitrale in Italia.
2. L'iscrizione a tale Ruolo deve essere proposta dal RN ed approvata dal CF
3. L'iscrizione a tale ruolo non è soggetta al pagamento della quota annuale

Art. 21: Visite mediche e limiti d'età

1. Gli Arbitri in quadro, nazionali ed internazionali, devono sottoporsi annualmente alle visite mediche per attività sportiva non agonistica obbligatorie disposte dal RN.
2. Il RN fissa annualmente i limiti di età che consentono agli Arbitri di esercitare la direzione delle gare.

Art. 22: Designazioni degli arbitri

1. Le designazioni degli arbitri relative alla copertura dell'intera attività nazionale ed internazionale, sul territorio nazionale, sono di esclusiva competenza del RN o del VRN.

Art. 23: Gli Scorers

1. Possono essere nominati scorers i cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato Italiano e che:
 - a) abbiano compiuto il 14° anno di età e non maturato il 61° anno alla data di effettuazione degli esami;
 - b) siano di buona condotta morale e civile;
 - c) abbiano frequentato un corso scorers dell'ICC Europe e abbiano superato il relativo esame di abilitazione;

- d) abbiano aver frequentato un corso scorers delle altre zone regionali dell'ICC e abbiano superato il relativo esame di abilitazione;
- e) abbiano formalmente aderito al GIACS con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti

Art. 24: Ruoli degli scorers

La categoria degli Scorers si suddivide nei seguenti ruoli:

1. Scorer in quadro
 - a) Indipendente;
 - b) Indipendente iscritto anche come arbitro in quadro;
 - c) Legato ad A.S.A.
2. Scorer fuori quadro

Art. 25: Ruolo Scorer in quadro

1. Appartengono a questo ruolo tutti gli scorers in servizio attivo che abbiano dato la loro incondizionata disponibilità ad esercitare l'attività di segnapunti nella stagione agonistica.
2. Gli Scorers in quadro si suddividono a loro volta in:
 - a) Scorers nazionali
 - b) Scorers internazionali

Art. 26: Scorers nazionali

1. Gli Scorers Nazionali sono abilitati al servizio di segnapunti per le gare che si svolgono tra A.S.A. nell'ambito della stagione agonistica ufficiale organizzata dalla FCRI.
2. Sono altresì abilitati al servizio di segnapunti di eventuali partite internazionali a livello di club.

Art. 27: Scorers internazionali

1. Al termine di ogni stagione agonistica il RN, viste le capacità tecniche, l'esperienza pratica raggiunta e le caratteristiche individuali dei singoli Scorers Nazionali, comunica all'ICC Europe il nominativo dello Scorer Nazionale da inserire nel pannello europeo.
2. Gli Scorers Internazionali sono abilitati al servizio di segnapunti per le gare della squadra Nazionale Italiana di Cricket disputate in Italia ed a seguire la Nazionale stessa nelle trasferte; in questo secondo caso saranno inoltre a disposizione dei Comitati Organizzativi esteri.
3. La lista relativa agli Scorers Internazionali è soggetta a revisione annuale da parte del RN del GIACS.

Art. 28: Ruolo Scorer fuori quadro

1. Nel Ruolo Scorers fuori quadro vengono iscritti, annualmente, da parte del Responsabile Nazionale, quegli Scorers all'atto dell'iscrizione annuale, che dichiarano di non essere disponibili ad esercitare l'attività di segnapunti per la stagione agonistica.
2. Vengono pure inseriti in questo speciale ruolo quegli scorers i quali si trovano nell'impossibilità oggettiva di poter esercitare l'attività, per inidoneità fisica temporanea,

per effetto di inibizioni comminate dall'organo competente della FCrI.

3. La riammissione degli Scorers fuori quadro nel Ruolo in quadro potrà avvenire al momento dell'iscrizione annuale o , in qualsiasi momento della stagione in corso su richiesta dello scorer e sarà soggetta al benessere del RN, dopo aver valutato i requisiti necessari al reintegro allo svolgimento dell'attività.
4. La riammissione al Ruolo in quadro sarà vincolata al pagamento della quota di iscrizione di tale ruolo ed all'accettazione incondizionata dei regolamenti sull'attività della stagione agonistica.

Art. 29: Visite mediche e limiti d'età

1. Gli Scorers in quadro nazionali ed internazionali, non hanno l'obbligo delle visite mediche.
2. Il RN fissa annualmente i limiti di età che consentono agli Scorers di esercitare l'attività.

Art. 30: Designazioni degli Scorers

1. Le designazioni degli Scorers indipendenti relative alla copertura di gare di campionato e a tornei concentramento federale sono di esclusiva competenza del RN o del VRN.

CAPITOLO QUINTO - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 31 Diritti degli Ufficiali di Gara

1. Gli UdG hanno diritto sia individualmente sia come tesserati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.
2. Gli UdG, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale.
3. Gli UdG hanno altresì diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche. Tale obbligo di informativa grava in capo ai RN.
4. Gli UdG hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, se intervenissero variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni particolari l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.
5. Gli UdG iscritti nell'Albo degli Ufficiali di Gara nell'anno in corso hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sotto l'egida della FCrI sul territorio nazionale.

Art. 32 Doveri degli Ufficiali di gara

1. Gli UdG sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FCrI, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali e dal CONI.
3. Gli UdG, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
 - a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dal RN, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

- b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
- c) a mantenere in campo un atteggiamento irreprensibile e totalmente concentrato sullo svolgimento del gioco;
- d) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine del GIACS e del loro ruolo;
- e) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
- f) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale, anche a mezzo modalità informatiche, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio;
- g) a dirigere gare nel ruolo di arbitro, assolvere incarichi e partecipare ai convegni, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati;
- h) a versare le quote di iscrizione entro i termini fissati annualmente dal CF su proposta del RN del GIACS.
- i) a consegnare al RN l'originale del certificato medico di idoneità previsto dall'Art. 21 del presente regolamento.

4. Agli UdG è fatto divieto:

- a) nel ruolo di arbitro, di dirigere gare che non rientrano nell'attività agonistica organizzata o autorizzata dalla FCrI, salva espressa deroga concessa dal RN;
- b) nel ruolo di arbitro, di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società di cricket, anche non affiliate alla FCrI;
- c) nel ruolo di arbitro, di rappresentare società di cricket a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrare o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali
- d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di comunicazione o dichiarazioni pubbliche anche attraverso siti internet, posta elettronica, forum, blog, social networks etc. con riferimento alla propria attività di tesserato o nei confronti di altri tesserati, salvo espressa autorizzazione del RN;
- e) di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, avendo ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FCrI.

CAPITOLO SESTO - DISCIPLINA

Art. 33: Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico dei UdG sono quelli previsti dal Regolamento Organico e dal Regolamento Giustizia e Disciplina per tutti i tesserati federali integrati da quelli previsti del presente Regolamento.
2. I provvedimenti, presi dagli organi competenti della FCrI, seguiranno il normale iter della giustizia federale.

Art. 34: Ricorsi

1. Avverso ai provvedimenti disciplinari presi dagli Organi competenti della FCrI è ammesso ricorso nei casi e nelle forme previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento Giustizia e Disciplina della FCrI.

CAPITOLO SETTIMO - NORME DI ATTUAZIONE E MODIFICHE**Art. 35: Norme di attuazione**

1. Il presente Regolamento, che sostituisce a tutti gli effetti quelli emanati precedentemente, è approvato dal C.F. della FCrI.
2. Eventuali modifiche competono al RN che le dovrà in ogni caso sottoporre all'approvazione del C.F. della FCrI.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme generali e le disposizioni della FCrI.
4. In caso di dubbi circa l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento l'unico Organo competente a dirimerli è il C.F. della FCrI.